Regione Lazio

Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 26 aprile 2017, n. 206

POR FESR Lazio 2014-2020. Approvazione della Scheda Modalità Attuative (MAPO) relativa all'Azione 3.6.4 "Contributo allo sviluppo del mercato dei fondi di capitale di rischio per lo start-up d'impresa nelle fasi pre-seed, seed, e early stage" - Venture Capital dell'Asse prioritario 3 - Competitività.

OGGETTO: POR FESR Lazio 2014-2020. Approvazione della Scheda Modalità Attuative (MAPO) relativa all'Azione 3.6.4 "Contributo allo sviluppo del mercato dei fondi di capitale di rischio per lo start-up d'impresa nelle fasi pre-seed, seed, e early stage" – Venture Capital dell'Asse prioritario 3 - Competitività.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore allo Sviluppo Economico e Attività Produttive,

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6, e ss.mm e integrazioni, concernente "Disciplina sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" ed in particolare l'art. 11 che disciplina le strutture della Giunta;

VISTO il Regolamento Regionale n.1 del 6 settembre 2002 e s. m. i., denominato "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale";

VISTA la Legge Regionale 31 dicembre 2016, n. 17, Legge di stabilità regionale 2017 – pubblicata sul BURL del 31/12/2016 n. 105;

VISTA la Legge Regionale 31 dicembre 2016, n. 18, Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2017-2019 – pubblicata sul BURL del 31/12/2016 n. 105;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006;

VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale del 10/04/2014, n. 2, che ha approvato le "Linee di indirizzo per un uso efficiente delle risorse finanziarie destinate allo sviluppo 2014-2020", che costituiscono il quadro di sintesi del processo di pianificazione e programmazione per lo sviluppo intelligente, sostenibile e inclusivo per il medio-lungo periodo e che interseca la *vision* di crescita e progresso sociale del più ampio programma di governo;

VISTA la DGR n. 479 del 17/07/2014 inerente la "Adozione unitaria delle proposte di Programmi Operativi Regionali: POR FESR, POR FSE e PSR FEASR 2014-2020";

VISTA la Deliberazione n. 660 del 14 ottobre 2014 con cui la Giunta regionale ha designato l'Autorità di Audit, l'Autorità di Certificazione, l'Autorità di Gestione del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e l'Autorità di Gestione del Fondo Sociale Europeo (FSE) per il ciclo di programmazione 2014-2020;

VISTO l'Accordo di Partenariato con l'Italia per il periodo 2014-2020, approvato con Decisione della Commissione europea C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014;

VISTO il Programma Operativo POR Lazio FESR 2014-2020, approvato con Decisione della Commissione europea C(2015) 924 del 12 febbraio 2015;

VISTA la DGR n. 205 del 6 maggio 2015, avente ad oggetto: "Adozione del Programma Operativo POR LAZIO FESR 2014-2020 nell'ambito dell'Obiettivo Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione";

CONSIDERATO che nel POR FESR Lazio 2014-2020 è prevista, nell'Asse prioritario 3 Competitività, l'Azione 3.6.4 - Contributo allo sviluppo del mercato dei fondi di capitale di rischio per lo start-up d'impresa nelle fasi pre-seed, seed, e early stage – Venture Capital;

VISTA la legge regionale n. 1/2015, recante "Disposizioni sulla partecipazione alla formazione e attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea e sulle attività di rilievo internazionale della Regione Lazio", e in particolare il CAPO VII, art. 19, comma 2, che recita: "La Regione, al fine di assicurare la piena attuazione delle politiche europee di coesione economica e sociale, secondo principi di efficacia ed efficienza, si avvale di una cabina di regia, quale strumento operativo unitario di coordinamento delle attività di preparazione, gestione, funzionamento, monitoraggio e controllo dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali europei";

VISTA la Direttiva del Presidente N. R00004 del 7 agosto 2013 avente ad oggetto l'istituzione della Cabina di Regia per l'attuazione delle politiche regionali ed europee (Coordinamento e Gestione dei Fondi Strutturali e delle altre risorse finanziarie ordinarie e/o aggiuntive) come aggiornata e integrata dalla Direttiva del Presidente n. R00002 dell'8 aprile 2015;

VISTA la normativa che regola la specifica materia:

Normativa comunitaria

- Regolamenti relativi ai fondi SIE, in particolare, per quanto riguarda gli Strumenti finanziari, i seguenti Atti delegati e di esecuzione:
 - Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione, del 3 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (GU L 138 del 13.5.2014)
 - ✓ Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati (GU L 223 del 29.7.2014)
 - ✓ Regolamento di esecuzione (UE) n. 964/2014 della Commissione dell'11 settembre 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i termini e le condizioni uniformi per gli strumenti finanziari (GU L 271 del 12.9.2014)
 - ✓ Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi (GU L 286 del 30.9.2014)
- Linee Guida UE in materia di Strumenti Finanziari (EGESIF):
 - ✓ Financial Instruments in ESIF Programmes 2014-2020
 - ✓ Guidance on Financial Instruments Glossary
 - ✓ Guidance for Member States on Article 42(1)(d) CPR− Eligible management costs and fees
 - ✓ Guidance for Member States on Interest and Other Gains Generated by ESI Funds support paid to FI; Support to enterprises/working capital; Guidance for Member States on Article 41 CPR Requests for payment
 - ✓ Reporting Instructions for the Financial Engineering Instruments (AIR 2014)
 - ✓ Guidance for Member States on Definition and use of repayable assistance in comparison to financial instruments and grants
 - ✓ Guidance for Member States on Combination of support from a financial instrument with other forms of support
 - ✓ Guidance for Member States on the selection of bodies implementing FIs, including funds of funds
 - ✓ Guidance on State aid in ESI Funds financial instruments
 - ✓ Template for reporting in FIs in 2014 2020 programmes

- ✓ Guidance for Member States on CPR eligibility rules for ESI Funds Financial Instruments
- ✓ Guidance for Member States on Article 38(4) CPR Implementation options for FIs managed by or under the responsibility of the managing authority
- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GBER) applicabile ai settori industriale, artigianale, commerciale e dei servizi (GUUE L187 del 26/6/2014)
- Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" (GUUE L352 del 24/12/2014);
- Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (2008/C 155/02)
- Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02)
- Comunicazione della Commissione Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio (2014/C 19/04 del 22/1/2014)

Normativa nazionale

- D. Lgs. 30 giugno 2011, n. 123. Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento
- dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n.
 196
- D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 123. Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59

Nell'attuazione delle azioni, laddove applicabile, sarà garantito il rispetto della normativa sugli appalti pubblici, in particolare:

- i. le Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
- ii. le Direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE
- iii. principi generali in materia di pubblici appalti derivanti dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE)
- iv. D. Lgs. n.50 del 18 aprile 2016, Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

CONSIDERATO che secondo quanto previsto dall'art. 37, c. 2 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 il sostegno di strumenti finanziari è basato su una valutazione ex ante che abbia fornito evidenze sui fallimenti del mercato o condizioni di investimento subottimali, nonché sul livello e sugli ambiti stimati della necessità di investimenti pubblici, compresi i tipi di strumenti finanziari da sostenere e che la Regione Lazio ha presentato la Valutazione ex ante sugli Strumenti Finanziari di credito al Comitato di Sorveglianza nella riunione del 27 maggio 2016;

CONSIDERATO che con nota 81/SP del 27/03/2017 il Presidente del Comitato di Sorveglianza ha inviato l'aggiornamento della Valutazione ex ante in attuazione della procedura scritta n. 2/2017 con riferimento agli Strumenti Finanziari per il Capitale di Rischio conformemente a quanto previsto dall'art. 37, c. 3 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 ai componenti del Comitato di Sorveglianza stesso;

CONSIDERATO che con la medesima nota 81/SP sono stati altresì trasmessi i criteri di selezione delle operazioni sostenute attraverso gli strumenti finanziari di Venture Capital nell'ambito del POR FESR 2014-2020 e che nelle successive due settimane non sono state formulate osservazioni in merito ai richiamati criteri; **CONSIDERATO** che con nota 104/SP del 14 aprile 2017 è stata comunicata la chiusura della predetta procedura scritta;

CONSIDERATO che alla costituzione degli strumenti di Venture Capital contribuiscono anche risorse delle azioni 1.4.1 e 3.5.2 nonché ulteriori risorse regionali che rientrano dagli strumenti di capitale di rischio della programmazione 2007-2013, come meglio specificato nell'allegato A alla presente deliberazione;

RITENUTO di procedere all'attivazione degli interventi previsti dalla suddetta Azione 3.6.4 - Contributo allo sviluppo del mercato dei fondi di capitale di rischio per lo start-up d'impresa nelle fasi pre-seed, seed, e early stage – Venture Capital;

RITENUTO opportuno, come meglio specificato nell'allegato A, attivare due forme di intervento investendo:

- 1. sia direttamente, in singole imprese secondo il modello del coinvestimento (SF "Innova Venture"), attraverso il quale si replica lo schema di base del Fondo I.3 POR FESR LAZIO 2007-13 e della coinvestment facility;
- 2. sia indirettamente, tramite fondi specializzati nell'early stage e, secondo il modello del cofinanziamento, senza distinzioni predefinite di allocazione tra "local" e "global", prevedendo la concessione di moderati aiuti ai costi per l'esplorazione (art. 24 del RGE) per favorire gli operatori "local", in modo da determinare una allocazione non rigidamente predeterminata, ma comunque indirizzata allo sviluppo di una offerta equilibrata rispetto ad entrambe le polarità.

VISTO il Piano finanziario relativo all'Asse 3 del POR Lazio 2014-2020 che destina 276.400.000 di euro per l'attuazione delle diverse Azioni e il quadro finanziario relativo all'Azione 3.6.4 che prevede indicativamente l'utilizzo di 38.400.000 di euro per perseguire gli obiettivi previsti dall'azione;

CONSIDERATO che le necessarie risorse sono stanziate sui capitoli della missione 14, programma 05 che presentano, per il periodo 2017 – 2020, copertura come sotto riportato:

			DGR MAI	PO 3.6.4.			
Capitolo	macroagg regato	Denominazione del capitolo	2017	2018	2019	2020	Stanziamento totale
A42161	2.03.03.0 1.000	POR FESR LAZIO 2014/2020 - Asse 3 COMPETITIVITA' - QUOTA UE - Contributi agli investimenti a imprese controllate	9.216.000,00	57.600,00	192.000,00	9.734.400,00	19.200.000,00
A42162	2.03.03.0 1.000	POR FESR LAZIO 2014/2020 - Asse 3 COMPETITIVITA' - QUOTA STATO - Contributi agli investimenti a imprese controllate	6.451.200,00	40.320,00	134.400,00	6.814.080,00	13.440.000,00
A42163	2.03.03.0 1.000	POR FESR LAZIO 2014/2020 - Asse 3 COMPETITIVITA' - QUOTA REGIONALE - Contributi agli investimenti a imprese controllate	2.764.800,00	17.280,00	57.600,00	2.920.320,00	5.760.000,00
		totale					38.400.000,00

RITENUTO pertanto di approvare l'Allegato A "POR FESR Lazio 2014-2020 – Scheda Modalità Attuative del Programma Operativo – MAPO 3.6.4" parte integrante e costitutiva della presente deliberazione;

DELIBERA

Per quanto espresso in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

- di procedere all'attivazione degli interventi previsti dalla suddetta l'Azione 3.6.4 Contributo allo sviluppo del mercato dei fondi di capitale di rischio per lo start-up d'impresa nelle fasi pre-seed, seed, e early stage Venture Capital;
- di attivare due forme di intervento investendo:
 - 1. sia direttamente, in singole imprese secondo il modello del coinvestimento (SF "Innova Venture"), attraverso il quale si replica lo schema di base del Fondo I.3 POR FESR LAZIO 2007-13 e della coinvestment facility;
 - 2. sia indirettamente, tramite fondi specializzati nell'early stage e, secondo il modello del cofinanziamento, senza distinzioni predefinite di allocazione tra "local" e "global", prevedendo la concessione di moderati aiuti ai costi per l'esplorazione (art. 24 del RGE) per favorire gli operatori "local", in modo da determinare una allocazione non rigidamente predeterminata, ma comunque indirizzata allo sviluppo di una offerta equilibrata rispetto ad entrambe le polarità;
- di approvare l'Allegato A, parte integrante e costitutiva della presente deliberazione "POR FESR Lazio 2014-2020 Scheda Modalità Attuative del Programma Operativo MAPO 3.6.4";
- di destinare all'attivazione degli strumenti per il capitale di rischio, di cui alla presente deliberazione, le seguenti risorse stanziate per l'attuazione del POR FESR Lazio 2014-2020:

			DGR MAPC	3.6.4.			
Capitol o	macroaggr egato	Denominazione del capitolo	2017	2018	2019	2020	Stanziamento totale
A42161	2.03.03.01	POR FESR LAZIO 2014/2020 - Asse 3 COMPETITIVITA' - QUOTA UE - Contributi agli investimenti a imprese controllate	9.216.000,00	57.600,00	192.000,00	9.734.400,00	19.200.000,00
A42162	2.03.03.01	POR FESR LAZIO 2014/2020 - Asse 3 COMPETITIVITA' - QUOTA STATO - Contributi agli investimenti a imprese controllate	6.451.200,00	40.320,00	134.400,00	6.814.080,00	13.440.000,00
A42163	2.03.03.01 .000	POR FESR LAZIO 2014/2020 - Asse 3 COMPETITIVITA' - QUOTA REGIONALE - Contributi agli investimenti a imprese controllate	2.764.800,00	17.280,00	57.600,00	2.920.320,00	5.760.000,00
		totale					38.400.000,00

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito web istituzionale.

ALLEGATO A

Scheda Modalità Attuative del Programma Operativo - MAPO 3.6.4

I. IDENTIFICAZIONE DELL'AZIONE E CLASSIFICAZIONE GENERALE

ASSE PRIORITARIO 3 – COMPETITIVITA'								
ASSE PRIORITARIO								
Obiettivo Tematico	03 – Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, dal se (per il FEASR) e del settore della pesca e dell'acquacoltura (per il FEAM)	P)						
Priorità d'investimento	d) sostenere la capacità delle PMI di crescere sui mercati regionali, nazionali e internazionali e di prendere parte ai processi di innovazione							
Obiettivo Specifico	3.6 Miglioramento dell'accesso al credito, del finanziamento delle im gestione del rischio in agricoltura	iprese e della						
Azione	3.6.4 - Contributo allo sviluppo del mercato dei fondi di capitale di rischio per lo start-up d'impresa nelle fasi pre-seed, seed, e early stage							
Sub-Azione	Venture Capital							
Responsabile di Azione	Dirigente pro tempore Area Credito, incentivi alle imprese, cooperazione	artigianato e						
Macroprocesso								
Tipologia delle azioni	Erogazione di finanziamenti e/o servizi a singoli beneficiari (Strumenti Fin							
Titolarità della responsabilità gestionale								
Categorie delle operazioni	·							
Dimensioni		CHECK						
l - Settore di intervento	001 Investimenti produttivi generici nelle piccole e medie imprese (PMI) 066 Servizi avanzati di sostegno alle PMI e a gruppi di PMI (compresi i servizi di gestione, marketing e progettazione) 067 Sviluppo dell'attività delle PMI, sostegno all'imprenditorialità e all'incubazione (compreso il sostegno a spin off e spin out) 069 Sostegno ai processi di produzione rispettosi dell'ambiente e all'efficienza delle risorse nelle PMI 072 Infrastrutture commerciali per le PMI (compresi i parchi e i siti industriali) 074 Sviluppo e promozione dei beni turistici nelle PMI 075 Sviluppo e promozione dei servizi turistici nelle o per le PMI 076 Sviluppo e promozione dei beni culturali e creativi nelle PMI 082 Servizi ed applicazioni TIC per le PMI (compreso il commercio elettronico, l'e- business e i processi aziendali in rete, i "laboratori viventi", gli imprenditori del web e le start-up nel settore delle TIC)	38,40						
2 - Forma di finanziamento	01. Sovvenzione a fondo perduto 03 - Sostegno mediante strumenti finanziari: capitale di rischio e capitale proprio o equivalente 04 - Sostegno mediante strumenti finanziari: prestito o equivalente 05 - Sostegno mediante strumenti finanziari: garanzia o equivalente	38,40						
	01. Grandi aree urbane (densamente popolate > 50 000 abitanti)	15,36						
3 - Tipo di territorio	02. Piccole aree urbane (mediamente popolate > 5 000 abitanti)	19,20						
	03. Aree rurali (scarsamente popolate)	3,84						

Categorie delle operazioni	(contributo derivante dalle Azioni 1.4.1 e 3.5.1)					
Dimensioni		CHECK				
I - Settore	067 Sviluppo dell'attività delle PMI, sostegno all'imprenditorialità e all'incubazione (compreso il sostegno a spin off e spin out)	47,00				
di intervento	di cui 15,00 da 1.4.1 e 32,00 da 3.5.1 b)					
	01. Sovvenzione a fondo perduto	12,00				
2 - Forma di	03 - Sostegno mediante strumenti finanziari: capitale di rischio e capitale proprio o equivalente	35,00				
finanziamento	04 - Sostegno mediante strumenti finanziari: prestito o equivalente					
	05 - Sostegno mediante strumenti finanziari: garanzia o equivalente					
	01. Grandi aree urbane (densamente popolate > 50 000 abitanti)	20,30				
3 - Tipo di territorio	02. Piccole aree urbane (mediamente popolate > 5 000 abitanti)	21,50				
	03. Aree rurali (scarsamente popolate)	5,20				

II. CONTENUTO TECNICO

II.I. Descrizione dell'Azione (e/o Sub-Azioni)

Gli elementi di analisi quantitativa con riferimento alle tematiche del credito in senso ampio sono descritte puntualmente nella Valutazione ex ante degli strumenti finanziari cofinanziati ai sensi dell'art. 37 del Reg. 1303/2013 (VexA 2014 SF, aggiornata e completata per quanto riguarda gli strumenti *Credito* e *Garanzia* ad aprile 2016 e per quanto riguarda gli strumenti per il *Capitale di rischio* a marzo 2017) realizzata per verificare i fallimenti di mercato e calibrare gli interventi del Programma. La definizione del set di strumenti potenzialmente attivabili è frutto delle risultanze delle performance degli strumenti già attivati e delle evidenze connesse all'analisi di mercato (distanza tra domanda e offerta di credito bancario e/o di capitale di rischio). Il mix di strumenti proposto e descritto in sintesi di seguito (per il dettaglio si rinvia alla VexA 2017) dovrebbe consentire di colmare il fallimento di mercato riscontrato, favorendo lo sviluppo del mercato di capitale azionario e attirando altri investimenti in capitale azionario nelle PMI attraverso un approccio di partenariato con investitori privati.

Dalle analisi svolte emerge, inoltre, l'opportunità di abbandonare rigide distinzioni tra seed e venture capital al fine di non ostacolare l'efficacia degli SF, laddove lo scarso spessore del mercato impedisce ancora la pur desiderabile differenziazione tra gli operatori. Rimane comunque importante tenere conto che per lo sviluppo di un mercato efficiente occorre stimolare diversi operatori che si collocano su una catena ideale che parte dall'offerta sul territorio di servizi per "portare le buone idee al mercato" (anche in sinergia con acceleratori o assimilabili) e si conclude, in caso di exit di successo, con l'inserimento delle imprese oggetto di investimento in posizioni importanti (o perlomeno promettenti) nelle catene globali di creazione del valore (inserimento ovviamente favorito laddove l'operatore abbia forti relazioni internazionali utili anche per impostare alleanze strategiche).

Gli strumenti progettati concorrono, inoltre, sia al raggiungimento del risultato atteso 3.6 sia, essendo previsti strumenti finanziari a carico delle risorse destinate ad altre Azioni programmate, ai risultati attesi corrispondenti alle Azioni 1.4.1 Sostegno alla creazione e al consolidamento di start-up innovative ad alta intensità di applicazione di conoscenza e alle iniziative di spin-off della ricerca in ambiti in linea con le Strategie di specializzazione intelligente [...] e 3.5.1 Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia attraverso incentivi diretti, sia attraverso l'offerta di servizi, sia attraverso interventi di micro-finanza [....].

Come ampiamente argomentato in sede di costituzione del Fondo di Fondi (FdF) FARE Lazio, occorre garantire la massima flessibilità anche nell'utilizzo delle risorse finanziarie dedicate agli SF per il Capitale di rischio, confermando l'utilizzo dello schema del FdF e identificando all'interno dello stesso una sezione dedicata denominata "FARE Venture". Tale sezione del FdF investe:

- I. sia direttamente, in singole imprese secondo il modello del coinvestimento (**SF "Innova Venture"**), attraverso il quale si replica lo schema di base del Fondo I.3 2007-13 e della *coinvestment facility*!;
- 2. sia indirettamente, tramite fondi specializzati nell'early stage e secondo il modello del cofinanziamento, senza distinzioni predefinite di allocazione tra "local" e "global" ², prevedendo la concessione di moderati aiuti ai costi per l'esplorazione (art. 24 del RGE) per favorire gli operatori "local", in modo da favorire una allocazione non rigidamente predeterminata, ma comunque indirizzata allo sviluppo di una offerta equilibrata rispetto ad entrambe le polarità.

La struttura degli "aiuti al finanziamento del rischio" è soggetta ai seguenti vincoli derivanti ex art. 21 del RGE:

- I. gli investimenti nelle imprese (PMI non quotate) sono realizzati a parità di condizioni di ingresso dal capitale pubblico e privato³, a livello di fondo (cd. "cofinanziamento" o "co-funding") o a livello di singolo investimento (cd. "coinvestmento") fino ad un massimo complessivo (pubblico e privato) di 15 milioni per impresa anche in più round;
- 2. la partecipazione percentuale all'investimento del capitale pubblico è funzione di tipologie di investimento predefinite e non può superare il:
 - a. 90%, per le imprese che non hanno ancora effettuato la prima vendita commerciale (c.d. "imprese ammissibili A");
 - b. 60%, per le imprese che operano in un mercato qualsiasi da meno di sette anni dalla prima vendita commerciale (c.d. "imprese ammissibili B");
 - c. 40%, (i) per le imprese che richiedono, sulla base di un piano aziendale elaborato per il lancio di un nuovo prodotto o l'ingresso su un nuovo mercato geografico, un investimento complessivo (pubblico e privato) superiore al 50% al fatturato medio annuo degli ultimi cinque anni e, solo in caso di investimenti ulteriori (cd. "follow on")⁴, e (ii) per le imprese che operano in un mercato qualsiasi anche da più di sette anni dalla loro prima vendita commerciale ed a condizione che tali investimenti ulteriori siano previsti nel business plan iniziale e che l'impresa target non sia diventata grande impresa per effetto di una nuova impresa collegata⁵ (c.d. "imprese ammissibili C").

Sono ammissibili investimenti in nuovo capitale (cd. "equity") o assimilabile (cd. "quasi-equity") e anche per il capitale di sostituzione (cd. "replacement"), ma quest'ultimo solo nella misura del 50% del singolo investimento⁶;

3. la gestione dello strumento finanziario è conforme ai principi della "gestione commerciale" e dell'"orientamento al profitto" (paragrafi 14 e 15 dell'art. 21) tipiche degli intermediari privati

¹ Si veda l'art. 38 (3) (a) del CPR (cd. strumenti "off the shelf") e il Reg. di esecuzione (UE) 2016/1157 dell'11 luglio 2016 che modifica il Reg. di esecuzione (UE) 964/2014

² È risultato opportuno impostare le strategie di investimento pubbliche tenendo in debito conto che un'offerta di capitale di rischio efficiente debba vedere più operatori che si situano in modo equilibrato e complementare lungo una catena (o "deal flow") caratterizzata da due polarità, che per semplicità potremmo definire "local" (o "startup puro") e "global" (o "scale up"), e caratterizzate da diversi modus operandi (sia pure lungo un continuum non artificialmente segmentabile).

³ Gli investitori privati devono essere indipendenti rispetto alle imprese ammissibili e comprendono "le istituzioni finanziarie, a prescindere dall'assetto proprietario, a condizione che sostengano interamente il rischio relativo al proprio investimento" (art. 2, p. 72 del RGE, in altri termini non è importante la natura giuridica, pubblica o privata, ma il rispetto del principio comunitario dell'operatore di mercato).

⁴ "Follow-on investments under the risk finance rules are only allowed for eligible undertakings that have received an initial risk finance investment in the period prior to their first commercial sale up to 7 years thereafter. If a follow-on investment is made in the period prior to first commercial sale, the aggregate private participation rate of Article 21, paragraph 10 (a) applies. If a follow-on investment is made in the period up to 7 years after first commercial sale, the aggregate private participation rate of Article 21, paragraph 10 (b) applies. A follow-on investment may be made even after the initial 7-year period, but in this case, pursuant to Article 21, paragraph 10 (c), the risk finance measure must leverage additional independent private finance representing at least 60% of the follow-on risk finance investment (General Block Exemption Regulation (GBER) Frequently Asked Questions n. 107, Commissione Europea).

⁵ Sostanzialmente è consentito che l'impresa diventi di grandi dimensioni per effetto della propria crescita endogena ma non per effetto di acquisizioni (attive o passive).

⁶ Gli investimenti in equity, quasi-equity, di capitale di sostituzione e di investimento ulteriore sono rispettivamente definiti ai p. 74, 66, 78 e 77 dell'art. 2 del RGE.

specializzati che devono essere selezionati mediante una procedura competitiva e remunerati in base ai profitti dei fondi gestiti secondo schemi di mercato (paragrafo 12), in modo che la scelta dei singoli progetti non sia influenzata da logiche pubbliche diverse da quelle espresse individuando preliminarmente le tipologie e la strategia di investimento⁷;

4. è possibile una ripartizione di perdite e profitti favorevole ai capitali privati, ma è fissata al minimo necessario e deve essere quindi individuata mediante procedure competitive (paragrafo 13).

III. ATTUAZIONE

III.I Normativa di riferimento

Normativa comunitaria

Regolamenti relativi ai fondi SIE (si veda il sito <u>www.lazioeuropa.it</u>), in particolare per quanto riguarda gli Strumenti finanziari trovano applicazione i seguenti Atti delegati e di esecuzione:

Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione, del 3 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (GU L 138 del 13.5.2014)

Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati (GU L 223 del 29.7.2014)

Regolamento di esecuzione (UE) n. 964/2014 della Commissione dell'11 settembre 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i termini e le condizioni uniformi per gli strumenti finanziari (GU L 271 del 12.9.2014)

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi (GU L 286 del 30.9.2014)

Regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/1157 della Commissione dell'11 luglio 2016 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 964/2014 per quanto concerne i termini e le condizioni uniformi per gli strumenti finanziari di uno strumento di coinvestimento e di un fondo per lo sviluppo urbano

Linee Guida UE in materia di Strumenti Finanziari (EGESIF)⁸

-

⁷ "Devono essere messi in atto meccanismi adeguati per escludere ogni possibile interferenza dello Stato nella gestione quotidiana del fondo pubblico", ultimo periodo del p. 41 degli Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio (GUUE 2014/C 19/4).

⁸ La versione vigente è disponibile su http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/legislation/guidance/. Sono state pubblicate, in particolare, le seguenti Linee Guida: Financial Instruments in ESIF Programmes 2014-2020; Guidance on Financial Instruments — Glossary; Guidance for Member States on Article 42(1)(d) CPR— Eligible management costs and fees; Guidance for Member States on Interest and Other Gains Generated by ESI Funds support paid to FI; Support to enterprises/working capital; Guidance for Member States on Article 41 CPR - Requests for payment; Reporting Instructions for the Financial Engineering Instruments (AIR 2014); Guidance for Member States on Definition and use of repayable assistance in comparison to financial instruments and grants; Guidance for Member States on Combination of support from a financial instrument with other forms of support; Guidance for Member States on the selection of bodies implementing FIs, including funds of funds; Guidance on State aid in ESI Funds financial instruments; Template for reporting in FIs in 2014 2020

- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GBER) applicabile ai settori industriale, artigianale, commerciale e dei servizi (GUUE L187 del 26/6/2014)
- Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" (GUUE L352 del 24/12/2014)
- Regolamento (UE) n. 1361/2014 che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli International Financial Reporting Standard (IFRS) 3 e 13 e il Principio contabile internazionale (IAS) 40
- Regolamento (UE) n. 345/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2013 relativo ai fondi europei per il venture capital (Testo rilevante ai fini del SEE)
- Regolamento (UE, EURATOM) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012
- Comunicazione della Commissione Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio (2014/C 19/04 del 22/1/2014)
- COM(2014/C 198/02) che modifica le comunicazioni della Commissione relative, rispettivamente, agli orientamenti dell'Unione europea per l'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga, agli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020, agli aiuti di Stato a favore delle opere cinematografiche e di altre opere audiovisive, agli orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio e agli orientamenti sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree

Normativa nazionale

- Legge 21 febbraio 2014, n. 9 (DL n.145 del 23 dicembre 2013, Interventi urgenti di avvio del Piano "Destinazione Italia"), art. 6
- Legge 17 dicembre 2012, n. 221 (DL Crescita 2.0), artt. 25-32
- DL n. 3/2015, Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti "Investment Compact", convertito con Legge del 24 marzo 2015 n. 33, che ha introdotto la categoria delle PMI innovative estendendo ad esse alcune delle agevolazioni previste per le start-up innovative
- DL n. 76/2013 "Lavoro", convertito con modificazioni nella Legge 9 agosto 2013 n. 99, dove sono state apportate alcune modifiche significative sul fronte delle startup innovative, di cui sono stati semplificati e ampliati i requisiti d'accesso, al fine di rendere la normativa ancora più efficace nell'incoraggiare l'imprenditorialità innovativa
- DL n. 179/2012 "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese", articoli 25-32 dedicati alle misure specifiche per favorire la nascita e lo sviluppo delle startup innovative, convertito nella Legge 17 dicembre 2012 n.221
- D. Lgs. 30 giugno 2011, n. 123. Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento
- D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. "Codice dell'amministrazione digitale"
- D. Lgs. n. 123 del 31 marzo 1998 "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della Legge 15 marzo 1997, n. 59"
- D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 e successive modificazioni

programmes; Guidance for Member States on CPR eligibility rules for ESI Funds Financial Instruments; Guidance for Member States on Article 38(4) CPR - Implementation options for FIs managed by or under the responsibility of the managing authority.

- Decreto MISE 22 dicembre 2016 Revisione del decreto 22 febbraio 2013 relativo ai requisiti per l'identificazione degli incubatori certificati di start up innovative, ai sensi dell'art. 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179
- Decreto interministeriale 25 febbraio 2016 Incentivi fiscali all'investimento in startup innovative.
 Modalità di attuazione
- Decreto MISE 17 febbraio 2016 Modalità di redazione degli atti costitutivi di società a responsabilità limitata startup innovative
- Decreto MISE 27 maggio 2015 Comitato tecnico monitoraggio e valutazione policy startup innovative
- Decreto MEF 30 gennaio 2014 Modalità di attuazione dell'articolo 29, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, in materia di incentivi fiscali all'investimento in start-up innovative.
- Decreto Interministeriale 23 ottobre 2013 Credito d'imposta per assunzione personale altamente qualificato
- Decreto MISE 22 febbraio 2013 Autocertificazione incubatori
- Delibera CONSOB n. 18592/2013. Adozione del "Regolamento sulla raccolta di capitali di rischio da parte di start-up innovative tramite portali on-line" ai sensi dell'articolo 50-quinquies e dell'articolo 100-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni
- Strategia Nazionale di Specializzazione Intelligente
- Delibera Consob 24 febbraio 2016 Regolamento sull'equity crowdfunding
- Agenzia delle Entrate: circolare 16/E del 16/06/2014. Agevolazioni fiscali in favore delle start-up innovative e degli incubatori certificati
- Progetto "Supporto alla definizione ed attuazione delle politiche regionali di ricerca e innovazione (Smart Specialisation Strategy regionali)". Report di analisi 12 ambiti tematici (2016)

Normativa regionale

- L.R. 30 dicembre 2013, n. 13, Legge di stabilità regionale 2014, art. 6
- L.R. agosto 2008, n. 13. Programma strategico regionale per la ricerca, l'innovazione ed il trasferimento tecnologico per la X legislatura periodo 2014-2016
- DGR n. 281 del 31/05/2016 Adozione del documento definitivo della "Smart Specialisation Strategy (S3) della Regione Lazio"

Nell'attuazione delle azioni, laddove applicabile, sarà garantito il rispetto della normativa sugli appalti pubblici, in particolare:

- i. le Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
- ii. le Direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE
- iii. principi generali in materia di pubblici appalti derivanti dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE)
- iv. D. Lgs. n.50 del 18 aprile 2016, Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

III.2 Struttura organizzativa responsabile

Direzione responsabile della suivi	
Direzione regionale competente	Sviluppo Economico Attività Produttive
Direttore	Rosanna Bellotti

Tel						
Fax	06 5168.3229					
mail	rbellotti@regione.lazio.it					
Responsabile della gestione						
Area	Credito, incentivi alle imprese, artigianato e cooperazione					
Dirigente						
Tel						
Fax						
mail	gvasciminno @regione.lazio.it					
Gestore del Fondo dei fondi con deleg	ga per la sezione Fare Venture					
Società	Lazio Innova SpA					
Direttore						
Tel						
Fax						
e-mail <u>a.ciampalini@lazioinnova.it</u>						
	li coinvestimento (incluso il controllo di I livello) attraverso Comitato di					
Investimento						
Società	I I					
Direttore						
Tel						
Fax	06 60516601					
e-mail	a.ciampalini@lazioinnova.it					
Struttura operativa	Venture Capital					
Referente Operativo	Lorenzo De Fabio					
mail	l.defabio@lazionnova.it					
Servizio Internal audit e controllo di I livello						
Referente Operativo	Angelo Paolo Rau					
mail ap.rau@lazioinnova.it						
Gestori SF – Fondo di cofinanziament	to (incluso il controllo di I livello) da selezionare					
Intermediario finanziario	n.d.					

III.3 Target

PMI, Investitori privati

III.4 Beneficiari

Fondo dei fondi, strumenti finanziari ed altri investitori nelle PMI (destinatari finali)

III.5 Ambito territoriale

Intero territorio regionale.

III.6 Tipologia di intervento finanziabile

Si veda il punto II.1. Descrizione dell'Azione (e/o Sub-Azioni)

III.7 Spese ammissibili

Sono ammissibili le spese, sostenute e pagate tra il I gennaio 2014 e il 31 dicembre 2023, strettamente legate alla realizzazione delle singole operazioni e sostenute nel rispetto di quanto disposto dalla normativa comunitaria sull'ammissibilità delle spese ai sensi del Reg. (UE) 1303/2013 recante disposizioni comuni sui fondi SIE, del Reg. (UE) 1301/2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione", nonché di quanto disciplinato in ambito nazionale dalle norme specifiche definite in materia (in corso di definizione).

Non beneficeranno del sostegno dei fondi SIE le operazioni portate materialmente a termine o completamente attuate prima che la domanda di finanziamento nell'ambito del programma sia presentata

dal beneficiario all'Autorità di gestione, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati dal beneficiario (art. 65 par. 6 del Reg. (UE) 1303/2013).

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 37, paragrafo 4, qualora gli strumenti finanziari sostengano il finanziamento delle PMI, tale sostegno è finalizzato alla creazione di nuove imprese, alla messa a disposizione di capitale nella fase iniziale, vale a dire capitale di costituzione e capitale di avviamento, di capitale di espansione, di capitale per il rafforzamento delle attività generali di un'impresa o per la realizzazione di nuovi progetti, la penetrazione di nuovi mercati o nuovi sviluppi da parte di imprese esistenti, fatte salve le norme dell'Unione applicabili in materia di aiuti di Stato e conformemente alle norme specifiche del FESR.

Ai sensi di quanto disposto dagli articoli 37, paragrafo 13, del Reg. (UE) n. 1303/2013 e dall'articolo 4 *Norme* specifiche in materia di acquisto di terreni del Reg. (UE) delegato 480/2014, gli strumenti finanziari sostenuti dal FESR possono sostenere investimenti comprendenti l'acquisto di terreni non edificati e di terreni edificati per un importo non superiore al 10% del contributo del programma erogato al destinatario finale.

Ai sensi di quanto disposto all'articolo 69, paragrafo 3, lettera c) del Reg.(UE) 1303/2013 e richiamato all'articolo 37, paragrafo 11, dello stesso regolamento, l'IVA è ammissibile solo se non è recuperabile in base alla legislazione nazionale sull'IVA. Tuttavia, al fine di tener conto del carattere rimborsabile del sostegno fornito attraverso strumenti finanziari e per allinearlo con la prassi di mercato, al fine di facilitare gli investimenti da parte dei destinatari finali, il supporto del FESR fornito attraverso strumenti finanziari ai destinatari finali può riguardare la totalità degli investimenti effettuati da questi ultimi, senza distinzione di costi legati all'IVA. Ciò significa che il trattamento dell'IVA a questo livello non viene considerato per determinare l'ammissibilità delle spese nell'ambito dello strumento finanziario (se non diversamente previsto dalle norme nazionali di ammissibilità). Tale disposizione si applica indipendentemente dalla tipologia di destinatario finale (persona fisica o giuridica) e dal suo status IVA ai sensi della legislazione nazionale sull'IVA.

Quando gli strumenti finanziari sono combinati con sovvenzioni in una o più di una operazione (come previsto all'articolo 37, paragrafi 7 e 8, del Reg.(UE) 1303/2013), la regola per l'ammissibilità dell'IVA, per la parte relativa alle sovvenzioni, è che l'IVA non è una spesa ammissibile, ad eccezione del caso dell'IVA non recuperabile secondo la legislazione nazionale di riferimento.

Per quanto riguarda i costi e le commissioni di gestione [articolo 42, paragrafo I, lettera d)], vanno rispettate le disposizioni degli articoli 12 e 13 del Reg. (UE) delegato 480/2014 e delle specifiche indicazioni derivanti dalle relative Linee guida EGESIF (Guidance for Member States on Article 42(I)(d) CPR— Eligible management costs and fees), fatta salva la possibilità di remunerare eventuali compensi eccedenti le soglie massime previste ai fini della certificazione della spesa alla chiusura attraverso i rimborsi, gli interessi, le plusvalenze e ogni altro rendimento maturato sul Fondo. In particolare, per

- a) costi di gestione: si intendono i costi diretti o indiretti rimborsati a fronte di giustificativi di spesa;
- b) **commissioni di gestione**: si intende il prezzo concordato per i servizi resi dal gestore definiti, se del caso, tramite una procedura competitiva di mercato.

Con riferimento ai costi di gestione, questi possono includere i costi sostenuti dal gestore del fondo per la preparazione delle decisioni di investimento ed il successivo monitoraggio degli stessi (es. studi tecnici, audit, pareri legali, ecc.). Non sono inclusi costi che siano connessi alla preparazione o implementazione dei progetti o piani di investimento individuali dei destinatari finali, quali costi per autorizzazioni, studi di fattibilità tecnica, costi per la gestione del progetto, che costituiscono parte del costo dell'investimento a carico del destinatario finale.

Le spese per il rilascio del prodotto finanziario eventualmente poste a carico del destinatario finale non possono essere incluse nei costi di gestione per evitare che il gestore ottenga un doppio rimborso.

A titolo esemplificativo, possono essere considerate spese ammissibili i seguenti costi:

costi di personale, incluse spese di viaggio compresi vitto e alloggio, costo degli uffici, attrezzature, sistemi IT, cancelleria e altri materiali di consumo, direttamente connessi alla gestione e investimento delle risorse del POR versate allo strumento; costi sostenuti per attività quali selezioni e bandi, controlli, monitoraggio e reporting, consulenze, informazione e pubblicità; costi generali del gestore.

I costi e le spese di commissioni, compresi quelli sostenuti per i lavori preparatori in relazione allo strumento finanziario prima della firma del pertinente accordo di finanziamento, sono ammissibili a partire dalla data della firma del pertinente accordo di finanziamento. Il termine di ammissibilità coincide con il termine ultimo per l'ammissibilità delle spese del Programma.

Le spese ammissibili alla chiusura del Programma sono definite dall'articolo 42, paragrafi 1, 2 e 3 del Reg. (UE) 1303/2013.

Costituisce spesa ammissibile il totale dei contributi del Programma versati allo strumento, utilizzati in relazione alle seguenti categorie di spesa:

- Pagamenti a beneficio del destinatario finale [articolo 42, paragrafo 1, lettera a)];
- Costi e commissioni di gestione riconosciuti al gestore dello strumento [articolo 42, paragrafo I, lettera d)];
- Somme destinate a pagamenti futuri da parte del gestore del fondo versati in conti di garanzia aperti specificamente per gli scopi previsti [articolo 42, paragrafo 1, lettera c); paragrafo 2; paragrafo 3].

Con riferimento a queste ultime spese (destinate a pagamenti futuri), gli importi accantonati in un escrow account per gli investimenti di follow on nelle imprese ammissibili già investite e per le commissioni da pagarsi successivamente al 2023 sono soggetti a talune limitazioni. Gli accantonamenti per follow on sono, infatti, consentiti solo a condizione che: (i) la sottoscrizione dell'accordo di finanziamento sia avvenuta entro il 31/12/2017, (ii) gli investimenti ammissibili nelle imprese abbiano raggiunto almeno il 55% dell'importo sottoscritto dall'investitore pubblico entro il 2023 e (iii) l'importo dell'accantonamento non superi il 20% di tale importo investito al 2023.

III.8 Criteri e modalità di selezione delle operazioni/beneficiari


Le specifiche informazioni relative alla sezione dedicata del Fondo dei fondi, beneficiario delle risorse destinate ai diversi SF, ed i criteri di selezione delle operazioni sostenute dagli strumenti sono descritti di seguito.

III.8.1 Le procedure di attuazione

Si prevede di istituire una sezione dedicata agli SF per il Capitale di rischio, denominata FARE Venture, nell'ambito del Fondo di fondi FARE Lazio la cui gestione è affidata a Lazio Innova SpA, società in house providing regionale. Nell'ambito di tale sezione confluiranno gli stanziamenti del POR 2014-20 e le ulteriori risorse derivanti dagli interessi maturati nel periodo 2007-13 sui diversi fondi di ingegneria finanziaria e dai rimborsi derivanti dai disinvestimenti del Fondo I.3 costituendo una riserva c.d. "ovebooking" per allineare gli investimenti dei veicoli cofinanziati agli obiettivi di spesa (miglioramento delle performance di investimento) e le commissioni di gestione normalmente praticate dai gestori agli investitori privati per la parte eccedente le soglie massime ammissibili ex art.13 del Reg. delegato (UE) 480/2014. La quota di interessi che confluisce nella sezione dedicata suddetta ammonta ad € 5.253.625,00 (DD G03768 del 24/3/2017). A Lazio Innova viene, inoltre, affidata anche la gestione dello SF Fondo di coinvestimento e le funzioni di controllo di I livello relative a tale SF. Sia per la gestione del Fondo di coinvestimento sia per la selezione di veicoli da cofinanziare sarà costituito un Comitato di Investimento, in modo da garantire che le decisioni di management del Fondo (in particolare quelle riguardanti gli investimenti ed i disinvestimenti), siano assunte da un organo collegiale composto da membri esperti ed indipendenti, selezionati mediante una procedura competitiva e remunerati in ragione dei risultati finanziari del Fondo (cd. "performance fee" come d'altra parte d'uso sul mercato).

I veicoli di cofinanziamento – che dovranno al momento dell'effettivo investimento da parte di FARE Venture, essere gestiti da intermediari finanziari vigilati ed essere autorizzati ad investire nelle imprese ammissibili ai sensi del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e ss. mm. e ii. ("TUF" -Testo Unico della Finanza) o equivalente Europeo - saranno selezionati attraverso una procedura competitiva, nel rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 7 del Reg. (UE) 480/2014; a tali veicoli oltre alla gestione delle risorse saranno delegate le funzioni di controllo di I livello relative alle operazioni sostenute attraverso gli strumenti cofinanziati.

Lo schema di governance, con esemplificazione dei livelli di responsabilità e controllo è riportato nella figura che segue:



III.8.2 Requisiti di ammissibilità formale

Criteri di ammissibilità generali

- Correttezza dell'iter amministrativo di presentazione della domanda di sostegno da parte dello SF/Intervento (rispetto delle modalità e dei tempi)
- Completezza della domanda di sostegno
- Rispetto della procedura di attivazione di riferimento e delle regole previste dalla normativa vigente in tema di procedimento amministrativo
- Eleggibilità del proponente secondo quanto previsto dalla procedura di attivazione (avviso), dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale applicabile e dall'ambito di applicazione del FESR
- Verifica di conformità alle regole nazionali e comunitarie in tema di appalti e di aiuti di stato nonché specifiche dei fondi SIE

Criteri di ammissibilità specifici

Ambito di operatività del progetto nelle filiere individuate dalla Smart Specialization Strategy (S3) (applicabile solo per gli SF per il Capitale di rischio sostenuti attraverso risorse derivanti dall'Azione 1.4.1)

III.8.3 Criteri di valutazione

Profittabilità potenziale dell'investimento tenuto conto degli elementi forniti nel business plan presentato dai destinatari:

competenze del team (tecnico-scientifiche nel caso in cui lo SF sia sostenuto dall'Azione 1.4.1), progetto imprenditoriale, business model, mercato, concorrenza, innovatività, economics/financials (variabili economiche, patrimoniali e finanziarie desumibili dalla proiezione del conto economico/stato patrimoniale/cash flow contenuta nel business plan e che consentono di stimare sia il valore economico dell'impresa, sia il fabbisogno di capitale necessario sia il piano di copertura finanziario), potenzialità di exit ed altri elementi ritenuti rilevanti dal destinatario (quali, ad esempio, la difendibilità e la sostenibilità nel tempo del vantaggio competitivo rispetto ai concorrenti esistenti e nuovi, le barriere all'entrata o regolamentari che il settore presenta).

Nel caso di imprese esistenti, sarà oggetto di valutazione anche la situazione preesistente (che scaturisce da uno o più bilanci d'esercizio approvati, dal/dai quali potrà essere analizzata la situazione storica in termini economico/finanziari e di business).

Le valutazioni si basano sulle migliori prassi e sulla logica commerciale, sono assunte in buona fede, evitando conflitti di interesse ed applicando la diligenza di un gestore professionale e, ove ricorra il caso, la vigilanza regolamentare.

III.9 Intensità di aiuto

Il sostegno fornito a livello degli intermediari finanziari e ai Destinatari finali (PMI) attraverso gli SF è concesso nell'ambito del Reg. (UE) 651/2014 (RGE) ai sensi dell'art. 21 Aiuti al finanziamento del rischio nel rispetto delle disposizioni che discendono dal citato regolamento e con le intensità descritte nella Sezione II I

Si prevede, inoltre, una combinazione con aiuti ai costi di esplorazione ai sensi dell'art. 24 del RGE. Si tratta di sovvenzioni (contributi a fondo perduto) concedibili fino ad un massimo del 50% "dei costi sostenuti per la verifica iniziale e le procedure formali di due diligence svolte dagli intermediari finanziari allo scopo di individuare le imprese ammissibili ai sensi degli articoli 21 e 22" quali ad esempio le attività rivolte a ricercare opportunità di investimento (es. challenge, etc.) o ad irrobustire quelle che presentano profili interessanti, ma sono ancora immature (accelerazione, mentorship, coaching, etc.).

III.10 Cronoprogramma tipo delle procedure per annualità

III.10 Crolloprogramii										e atti	vità	per b	imes	tri				
Azione		2017			2018						20	19						
	I	II	Ш	IV	٧	VI	I	II	Ш	IV	٧	VI	ı	II	Ш	IV	٧	VI
Attività propedeutiche																		
Stipula addendum Accordo di finanziamento con gestore del FdF																		
Costituzione della sezione dedicata del FdF																		
Pubblicazione procedura per la selezione del Comitato di investimento (CdI)																		
Nomina Commissione giudicatrice																		
Contrattualizzazione Componenti Cdl																		
Pubblicazione procedure per la selezione dei Veicoli e per la selezione dei destinatari del Fondo di Coinvestimento																		
Stipula AdF con veicoli																		
Cofinanziamento veicoli																		
Periodo di investimento																		

IV. PIANO FINANZIARIO

IV.1. Piano finanziario indicativo di Azione (3.6.4)

Finanziamento totale (a)=(b)+(c)	Contributo comunitario	Controparte nazionale	Tasso di Cofinanziamento
$(a)^{-}(b)\cdot(c)$	Comunicario		Communization

	(b)	Totale (c)	Stato	Regione	d=(b/a)
38.400.000	19.200.000	19.200.000	13.440.000	5.760.000	50%

Risorse destinate agli SF per il capitale di rischio derivanti dalle Azioni 1.4.1 e 3.5.1b):

1.4.1	Contributo	Cont	roparte nazio	onale	Tasso di
Finanziamento totale (a)=(b)+(c)	comunitario (b)	Totale (c)	Stato	Regione	Cofinanziamento d=(b/a)
15.000.000	7.500.000	7.500.000	5.250.000	2.250.000	50%

3.5.1 b)	Contributo	Cont	roparte nazio	onale	Tasso di
Finanziamento totale (a)=(b)+(c)	comunitario (b)	Totale (c)	Stato	Regione	Cofinanziamento d=(b/a)
32.000.000	16.000.000	16.000.000	11.200.000	4.800.000	50%

IV.2. Piano finanziario indicativo di Azione per anno e previsioni di spesa dei beneficiari

	Finanziamento totale							
Annualità	Quota comunitaria	Quota nazionale	Totale					
Totale Azione	19.200.000	19.200.000	38.400.000					
2014	2.582.504	2.582.504	5.165.008					
2015	2.634.207	2.634.207	5.268.414					
2016	2.686.938	2.686.938	5.373.876					
2017	2.740.713	2.740.713	5.481.426					
2018	2.795.563	2.795.563	5.591.126					
2019	2.851.508	2.851.508	5.703.016					
2020	2.908.567	2.908.567	5.817.134					

Risorse destinate agli SF per il capitale di rischio derivanti dalle Azioni 1.4.1 e 3.5.1b) piano finanziario per anno:

	I.4.1 Finanziamento totale			
Annualità	Quota comunitaria	Quota nazionale	Totale	
Totale Azione	7.500.000	7.500.000	15.000.000	
2014	1.008.790	1.008.790	2.017.580	
2015	1.028.987	1.028.987	2.057.974	
2016	1.049.585	1.049.585	2.099.170	

2017	1.070.591	1.070.591	2.141.182
2018	1.092.016	1.092.016	2.184.032
2019	1.113.870	1.113.870	2.227.740
2020	1.136.161	1.136.161	2.272.322

Annualità	3.5.1 b) Finanziamento totale			
	Quota comunitaria	Quota nazionale	Totale	
Totale Azione	16.000.000	16.000.000	32.000.000	
2014	2.152.086	2.152.086	4.304.172	
2015	2.195.172	2.195.172	4.390.344	
2016	2.239.115	2.239.115	4.478.230	
2017	2.283.927	2.283.927	4.567.854	
2018	2.329.635	2.329.635	4.659.270	
2019	2.376.257	2.376.257	4.752.514	
2020	2.423.808	2.423.808	4.847.616	

V. QUANTIFICAZIONE DEGLI OBIETTIVI

A - Indicatore di output	Unità di misura	Valore obiettivo** (2023)		
		U	D	Т
CO03 Numero di imprese che ricevono un sostegno finanziario diverso dalle sovvenzioni (Azione I.4.1 SF)	imprese			21
CO03 Numero di imprese che ricevono un sostegno finanziario diverso dalle sovvenzioni (Azione 3.5.1 b))	imprese			53
CO03 Numero di imprese che ricevono un sostegno finanziario diverso dalle sovvenzioni (Azione 3.6.4)	imprese			69
CO05 N. di nuove imprese che ricevono un sostegno (non sovvenzioni) (Azione I.4.I SF)	imprese			11
CO05 N. di nuove imprese che ricevono un sostegno (non sovvenzioni) (Azione 3.5.1 b))	imprese			27
CO07 Investimenti privati combinati al sostegno pubblico alle imprese (non sovvenzioni) (Azione 1.4.1 SF)	euro			5.600.000
CO07 Investimenti privati combinati al sostegno pubblico alle imprese (non sovvenzioni) (Azione 3.5.1 b))	euro			13.800.000
CO07 Investimenti privati combinati al sostegno pubblico alle imprese (non sovvenzioni) (Azione 3.6.4)	euro			17.900.000
CO08 Crescita dell'occupazione nelle imprese che ricevono un sostegno (Azione 1.4.1 SF)	imprese			83

^{**}Valori target modificati a seguito della VeXa 2017 rispetto al PO

B - Indicatore di risultato	Unità di misura	Valore Base	Valore Obiettivo (2023)
-----------------------------	--------------------	-------------	-------------------------------

3.6 R Valore degli investimenti in capitale di rischio - early stage (in percentuale sul PIL, Istat)	%	0,01	0,02
--	---	------	------